



Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 23 aprile 2021 - n. 5565 Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020- 2021 (d.d.s n. 8839 del 22 luglio 2020): terza determinazione in ordine ai progetti ammessi al finanziamento dal decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DELLA UO DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

Vista la I. 5 febbraio 1992, n.104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che tra i suoi obiettivi prevede all'art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Viste le Leggi regionali:

- n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» successive modifiche e integrazioni;
- n. 34 del 14 dicembre 2004 «Politiche regionali per i minori»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità»;

Richiamata la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e Adeguamento di Parchi Gioco Inclusivi – Annualità 2020-2021: Approvazione dei criteri generali» che ha:

- promosso la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi attraverso il finanziamento di progetti proposti da Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a 30mila abitanti, ALER, ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia:
- approvato i criteri generali per la presentazione, valutazione ed assegnazione di contributi, in conto capitale a fondo perduto, per Progetti finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco inclusivi;
- previsto una procedura a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

Dato atto della disponibilità economica, prevista dal PDL di Assestamento del Bilancio regionale, approvato con d.g.r. n. 3314 del 30 giugno 2020, come di seguito dettagliato:

- esercizio 2020: €1.000.000,00 a valere sul Cap. 13549 ed €1.000.000,00 sul Cap.14202;
- esercizio 2021: €2.000.000,00 a valere sul Cap.13549 ed €3.000.000,00 sul Cap. U11865, ora cap. 14411, a seguito di Legge Regionale di Assestamento di Bilancio 2020-2022 n. 18 del 7 agosto 2020;

Richiamato il decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 recante «Attuazione d.g.r. n. 3364/2020: Avviso per la realizzazione e adeguamento Parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021» che, tra l'altro, prevede:

- l'approvazione degli esiti della valutazione delle domande presentate con cadenza almeno bimestrali, a partire dalla data di apertura del Bando, con la previsione, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse, di cinque «finestre» di approvazione, di norma a scadenza bimestrale, la prima delle quali cadrà entro 60 giorni dall'apertura del Bando:
- la trasmissione, quale adempimento post concessione, dell'accettazione del contributo assegnato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL, dell'elenco delle domande ammesse e contestuale comunicazione di ammissione al contributo, pena la decadenza dal diritto allo stesso. Alla domanda di accettazione dovrà essere allegato il certificato di inizio lavori;
- l'erogazione del contributo concesso in due trance: 65% a titolo di anticipazione, entro 10 giorni dall'accettazione
 - 35% a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale e della relativa documentazione;

Preso atto che con il decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 «Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020 -2021: approvazione elenco - esiti valutazione progetti presentati dal 5 novembre 2020 al 13 gennaio 2021» sono stati ammessi e finanziati n. 127 Progetti e n. 29 Progetti sono stati ammessi e non finanziati per esaurimento risorse;

Rilevato che alla scadenza dell'11 marzo 2021, termine coincidente con i 10 giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse, rispetto ai 127 Progetti ammessi e finanziati:

- n. 59 Enti hanno presentato nei termini accettazione e certificazione inizio lavori;
- n. 17 Enti hanno già comunicato di beneficiare della proroga per l'approvazione del Bilancio previsionale 2021/23;
- n. 47 Enti, non hanno trasmesso comunicazioni o hanno trasmesso dichiarazioni, in ordine alle quali sono in corso ulteriori e necessari approfondimenti istruttori, diretti a verificare se attualmente stanno esercitando la proroga, necessitata dal differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2021/2023;

Preso atto che con d.m. del 13 gennaio 2021 e con d.l. n 41 del 22 marzo 2021 sono stati differiti i termini per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali rispettivamente fino al 31 marzo 2021 e al 30 aprile 2021 e che con nota del 26 febbraio 2021 prot. n. j2.2021.0003236 e nota del 16 aprile 2021 prot. n. j2.2021.0049943 sono stati prorogati i termini per gli adempimenti post concessione, rinviando i 10 gg. lavorativi, di cui sopra, a decorrere dall'effettiva approvazione dei Bilanci comunali:

Richiamati i decreti n. 4014 del 24 marzo 2021 e n. 4423 del 31 marzo 2021, con i quali si è rispettivamente proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.884,920,80 a favore di 65 Comuni beneficiari e a liquidare l'anticipazione del contributo concesso. pari a complessivi € 1.225.198,48, così come previsto al punto C2 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del Decreto n. 8839/2020, quale acconto del 65% del contributo ammesso al finanziamento in attuazione dell'Avviso;

Dato atto che n. 24 (ventiquattro) Comuni, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno debitamente esercitato, come da documentazione gli atti, la proroga prevista dal differimento dei termini della presentazione del Bilancio 2021/23, previsto dal d.m. del 13 gennaio 2021 e dal d.l. n 41 del 22 marzo 2021, presentando la certificazione di avvio lavori, entro i 10 giorni dall'approvazione dello stesso;

Ritenuto

- di impegnare, a favore dei 24 Comuni beneficiari della concessione del contributo per la realizzazione di Parchi giochi inclusivi, già disposta con decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 ed in attuazione dell'avviso approvato con decreto n. 8839 del 22 luglio 2020, l'importo complessivo di € 678966,76 sul Capitolo 12.202.203.14411 dell'Esercizio 2021 del Bilancio 2021/2023, secondo il dettaglio per Ente beneficiario di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare, a favore degli stessi, l'anticipazione pari al 65% del contributo concesso, secondo i valori sempre riportati nel citato Allegato, come previsto al punto C2 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del decreto n. 8839/2020;

Attestato, sulla base dell'istruttoria condotta sui Progetti, che le spese impegnate con il presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e, in particolare alla lettera b) «costruzione di opere»;

Dato atto che la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;

Attestato che il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una Pubblica Amministrazione, contenuta nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della I. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»;

Verificato che la disciplina di settore, riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento, non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione delle informazioni riguardanti la concessione dei contributi ai sensi degli art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento conclude nei termini previsti il relativo procedimento;

Stabilito che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it , dandone comunicazione ai soggetti interessati;



Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

Vista la I.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/2001 e loro successive modifiche e integrazioni, nonché la Legge di approvazione del Bilancio regionale 2020-2022;

Vista la I.r. n. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

Preso atto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e, in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato, secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

DECRETA

- 1. di impegnare, a favore dei 24 (ventiquattro) Comuni beneficiari della concessione del contributo per la realizzazione di Parchi giochi inclusivi, già disposta con decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021, in attuazione dell'Avviso approvato con Decreto n. 8839 del 22 luglio 2020, l'importo complessivo di € 678.966,76 sul Capitolo 12.202.203.14411 dell'Esercizio 2021 del Bilancio 2021/2023, secondo il dettaglio per Ente beneficiario, di cui all'Allegato , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
IMPEGNO BANDO PARCHI GIOCO IN- CLUSIVI 3° FINESTRA CAP 14411	63793	12.02.203.14411	678.966,76	0,00	0,00

3. di liquidare: in favore degli stessi, l'anticipazione pari al 65% del contributo concesso, secondo i valori sempre riportati nel citato Allegato, come previsto al punto C2 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del Decreto n. 8839/2020:

Beneficia- rio/Ruolo	Codi- ce	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
LIQUIDA- ZIONE ACCCON- TO BANDO PARCHI GIOCO IN- CLUSIVI 3° FINESTRA CAP 14411	63822	12.02.203.14411	2021 / 0 / 0		441.328,39

- 4. di attestare che le spese, impegnate con il presente provvedimento, sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e, in particolare alla lettera b) «costruzione di opere»;
- 5. di dare atto che la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;

- 6. di attestare che il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una Pubblica Amministrazione contenuta nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;
- 7. di dare atto che, contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento, si procede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it;
- 9. di dare comunicazione del presente provvedimento agli Enti beneficiari

Il dirigente Claudia Moneta